



PROVINCIA DI PISTOIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 240

Seduta del 15 Luglio 2008

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
- APPROVAZIONE

*L'anno duemilaotto, e questo giorno Quindici del mese di Luglio alle ore 10.00 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione*

*All'appello risultano presenti N. 14 Consiglieri ed assenti N 11, come segue:*

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
VENTURI GIANFRANCO		X	GUELFY ANTONIO	X	
GIUNTI MARCO	X		LATTARI PAOLO ROBERTO		X
BONACCHI GRAZIANO		X	ONORI MARCO		X
BONFANTI VALERIO	X		GONFIOTTI ALESSANDRO		X
CARDELLI CARLO	X		LAPENNA ALBERTO		X
CIPRIANI DANIELE	X		NICCOLAI MARIO		X
INNOCENTI CHIARA	X		PACI MARCELLO		X
MANNELLI DANIELE	X		BARTOLINI SONIA		X
MARTINELLI SILVANA	X		CECCARELLI SERAFINO	X	
NARDINI FRANCO	X		FRANCHINI ROBERTO	X	
SARTESCHI GIOVANNI	X		BETTINI MORENO	X	
BARDELLI RENZO		X	CAPPELLINI ROBERTO FABIO		X
ROMITI GABRIELE	X				

*Presiede il Sig. Marco Giunti in qualità di Presidente del Consiglio*

*Partecipa il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del presente verbale*

**IL PRESIDENTE**

*Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori Sigg: Silvana Martinelli, Chiara Innocenti, Serafino Ceccarelli*

*Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 15 LUGLIO 2008 N. 240

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE

*Escono il Presidente Venturi e i consiglieri Bonacchi, Bardelli, Lattari, Onori, Gonfiotti, Niccolai, Paci, e Cappellini ed entra il Consigliere Guelfi. Il consigliere Ceccarelli viene nominato scrutatore in sostituzione del Consigliere Cappellini*

Il Presidente Marco Giunti illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del procedimento D.ssa Manuela Nunziati;

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Nessuno chiede di intervenire

Pertanto

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa del Presidente Giunti
- Vista la proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";
- Visto il parere allegato alla proposta deliberativa rilasciato ex art.49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 14/07/2008
- Con la seguente votazione unanime e palese resa per alzata di mano dei n. 14 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è proclamato dal sig. Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori e dal Vice segretario Generale

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione oltre che all'Albo Pretorio della Provincia sul sito INTERNET [www.provincia.pistoia.it](http://www.provincia.pistoia.it);

*Entrano i consiglieri Niccolai e Paci per cui i presenti sono 16 e gli assenti 9*



# Provincia di Pistoia

Direzione Amministrativa

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia tel.0573/374243 fax 0573/374543 urp@provincia.pistoia.it

Pistoia, 14 luglio 2008

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento del Difensore Civico.

Il vigente Statuto della Provincia di Pistoia, (approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 17.7.1998 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 88 del 22.7.1999, n.82 del 27.6.2000, n.102 del 18.7.2000, n.112 del 5.9.2000, n. 147 del 31.10.2000, n. 162 del 28.11.2000, n.118 del 15 aprile 2003, n.183 del 15 luglio 2004, n. 322 del 28 dicembre 2004, n. 22 del 25 gennaio 2005, n. 24 del 17 gennaio 2006, n.441 del 7 dicembre 2006 e n.69 del 13 marzo 2007, n. 204 del 10 luglio 2007 e n. 424 del 27.12.2007, esecutive) è stato modificato agli articoli 34, 35, 36 e 37 in data 24.6.2008 con provvedimento n. 215, in corso di pubblicazione per 30 giorni all'albo dell'ente dall' 1 luglio 2008 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.28 del 9/7/2008.

Ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 267/2000 lo Statuto "entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente". Pertanto il presente regolamento anche se approvato dal Consiglio Provinciale anticipatamente a tale data, non potrà che avere come decorrenza della sua entrata in vigore quella dell'esecutività dello Statuto.

Questa ultima modifica statutaria, approvata dal Consiglio Provinciale il 24 giugno scorso, ha riguardato il solo Titolo Quinto - "Il Difensore Civico" dall'art. 34 all'art. 37, articoli che disciplinano l'istituzione, i requisiti, le modalità di elezione, la durata, la decadenza, la revoca, le funzioni e le prerogative.

Considerato che all'art. 34, co. 3, si stabilisce che le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature a Difensore Civico, l'organizzazione e le attività dell'Ufficio, nonché i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento e che anche la determinazione dell'indennità di funzione deve essere stabilita dal medesimo Regolamento, art. 37, co. 4, occorre modificare il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 268 del 20.12.2001, attualmente in vigore, adeguandolo alle norme statutarie.

Vista la competenza del Consiglio provinciale all'adozione del regolamento del Difensore Civico ai sensi dell'art. 7 del D. Leg.vo 267/2000, il Presidente del Consiglio provinciale ha fatto pervenire in data odierna una proposta di Regolamento, sentita la Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 14 luglio, che di seguito si riporta:

## Regolamento del Difensore Civico

“”” Art. 1

### Finalità del regolamento

1. Lo Statuto ha istituito,<sup>1</sup> a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico che interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini e che esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.
2. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.

Art. 2

### *Requisiti*

1. Ai sensi dell'art. 35<sup>2</sup> dello Statuto il Difensore Civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie

---

<sup>1</sup> **STATUTO** - Art. 34 *Istituzione*

1. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico.
2. Il Difensore Civico interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.
4. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.
5. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

<sup>2</sup> Statuto Art. 35 - *Requisiti e modalità di elezione* 1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.
3. E' eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura con evidenza pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi

di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica.

### Art. 3

#### *Avvio della procedura di evidenza pubblica*

1. Tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di conclusione del mandato quinquennale del Difensore civico o, in caso di vacanza dell'Ufficio, entro trenta giorni da quando essa si sia verificata, il Presidente del Consiglio provinciale provvede ad emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

2. All'avviso è data pubblicità attraverso gli albi della Provincia e dei comuni, il sito internet dell'amministrazione e per estratto sulla stampa locale.

3. Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dall'interessato, è inviata, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo, alla Presidenza del Consiglio, corredata della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto e di documentato curriculum che evidenzia il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto e della dichiarazione sulla inesistenza di cause di incompatibilità.

---

nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

## Art. 4

### *Esame delle candidature*

1. Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Presidente del Consiglio trasmette le candidature pervenute al Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia, per l'istruttoria.
2. Qualora dall'istruttoria emergano vizi formali, il Dirigente invita l'interessato a sanarli, assegnandogli un termine non superiore ai cinque giorni.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Dirigente trasmette le proposte di candidatura alla Conferenza dei Capigruppo, motivando le eventuali proposte di esclusione.
4. La Conferenza dei Capigruppo, esprime il proprio parere, entro cinque giorni, sull'ammissibilità delle candidature

## Art. 5

### *Elezione del Difensore Civico*

1. Il Presidente del Consiglio inserisce l'elezione<sup>3</sup> del Difensore Civico all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Il Consiglio decide preliminarmente, a maggioranza e a voto palese, sull'ammissibilità delle candidature. Prima del voto, il Presidente illustra le eventuali proposte di esclusione formulate dal Dirigente, dando conto del parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo. Sono ammessi interventi per dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Deliberata l'ammissibilità, il Presidente del Consiglio illustra succintamente le proposte di candidatura. Non sono ammessi interventi, neanche per dichiarazione di voto.
4. Successivamente si procede alla votazione, a scrutinio segreto. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora

---

<sup>3</sup> Statuto - Art. 35 – *Requisiti e modalità di elezione*. 1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. E' eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura con evidenza pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

## Art. 6

### *Durata in carica, decadenza e revoca*

1. Ai sensi dell'art. 36<sup>4</sup> dello Statuto, il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.
3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all'interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

---

<sup>4</sup> Statuto - Art. 36 - *Durata in carica, decadenza e revoca*

1. Il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.
3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all'interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

## Art. 7

### *Rapporti con altri enti*

1. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.

2. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

## Art. 8

### *Funzioni e prerogative*

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni<sup>5</sup> con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tale scopo il Difensore Civico può accedere a tutti i documenti dell'Amministrazione, pur rimanendo vincolato al dovere di segretezza e riservatezza previsto dalla legge.

3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

4. Il Difensore Civico, previa intesa con il Presidente del Consiglio, deve stabilire e rendere pubblici gli orari di apertura dell'ufficio e di ricevimento dei cittadini.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di

---

<sup>5</sup> Statuto - Art. 37 *Funzioni e prerogative*

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

4. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione determinata dal Regolamento e non superiore al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori provinciali.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5.

giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell'articolo 34 dello Statuto, commi 4 e 5.

6. Il Difensore Civico si avvarrà del personale assegnato all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico per le funzioni di segreteria e potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, degli uffici dell'Amministrazione per qualsiasi attività di approfondimento istruttorio per lo svolgimento delle sue funzioni.

7. Il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione della Consigliera Provinciale di Parità, del Centro Antidiscriminazione della Provincia, della Commissione Provinciale per gli Espropri, nonché di tutti gli altri Istituti che svolgano funzioni di tutela dei cittadini e di garanzia, imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; promuove, d'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, forme di collaborazione con il Difensore Civico regionale e con gli altri Difensori Civici.

8. Al Difensore Civico sarà assegnata una sede che sia facilmente accessibile anche ai diversamente abili.

## Art. 9

### Indennità e rimborsi spese

1. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento della sua funzione, una indennità di funzione determinata pari al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori provinciali.

2. Qualora gli enti di cui all'art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa convenzione."''

### **Pertanto**

Valutato detto testo coerente con le norme del nuovo Statuto come risulta anche dal confronto riportato in nota con gli articoli approvati dal Consiglio il 24 giugno scorso e ritenuto lo stesso conforme all'ordinamento vigente

### **Si propone al Consiglio Provinciale**

- Di approvare il Regolamento del Difensore Civico della Provincia di Pistoia nel testo inviato dal Presidente del Consiglio provinciale a seguito dell'elaborazione e della discussione della Commissione Affari Istituzionali e riportato nella presente proposta;

-Di abrogare il precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 268 del 20.12.2001 per i motivi espressi in premessa;


- Di stabilire la data del 1 agosto per la decorrenza dell'entrata in vigore del regolamento al fine di allineare detto termine alla data di esecutività dello Statuto;

- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente.

Pistoia, 14 luglio 2008

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore Amministrativo  
D.ssa Manuela Nunziati



**Delibera C.P. n. 240 del 15.07.2008**

**REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE**

**TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS**

**Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso negli interventi**

**Presidente Giunti**

Sì, si tratta delle modifiche e integrazioni per adeguare il regolamento allo Statuto così come è stato modificato il 24 giugno e sono state introdotte anche una serie di modifiche tra cui appunto il recepimento di alcuni elementi che erano contenuti nella proposta Bardelli e che poi non sono stati più riproposti in quanto contenuti nel regolamento.

Rammento brevemente, sarò brevissimo, gli elementi del regolamento. Sapete che l'elezione del difensore civico avviene con procedura di evidenza pubblica, che il Presidente del Consiglio provvede ad emanare l'avviso, che le proposte di candidatura devono essere presentate entro 30 giorni. E sapete anche, faccio per rammentarlo perché poi ce le troveremo davanti queste questioni, che pervenute le domande il dirigente del servizio affari generali compie l'istruttoria assegnando un termine per le eventuali sanatorie e documenti mancanti, nel vecchio regolamento erano di tre giorni l'abbiamo portato a cinque, perché mi pare che sia anche più rispettoso di quello che magari un documento lo debba trovare.

Poi le proposte di candidatura con l'istruttoria dell'ufficio sono trasmesse alla conferenza dei capigruppo che le esamina e fa una proposta al Consiglio.

Il Consiglio preliminarmente decide sull'ammissione dei candidati, l'altra volta erano 18, il consiglio preliminarmente discute sull'ammissione dei candidati. Io ho portato una modifica di cui non si è parlato in commissione, perché sull'ammissione dei candidati è consentito di intervenire ma la vecchia formulazione diceva all'articolo 5: "possono intervenire soltanto un consigliere favorevole e uno contrario". Questo chiaramente non ha senso, possono intervenire per dichiarazione di voto tutti quelli che lo ritengono opportuno, perché se no è giusto sempre per cinque minuti sul fatto di ammettere o non ammettere qualcuno si possa intervenire. Poi deliberata l'ammissibilità si procede direttamente al voto per votazione segreta come abbiamo confermato ora. Vorrei richiamare anche l'attenzione sul fatto che qualora non si raggiunga nella prima e nella seconda votazione maggioranza dei due terzi dei consiglieri la terza votazione, basta la maggioranza assoluta non si ripete subito ma per trovare quell'accordo che dicevo prima abbiamo stabilito e abbiamo concordato in commissione che quella seduta sia svolta in una seduta successiva non nella stessa seduta in modo da trovare, per quanto possibile, intesa. Resta fermo sempre quella considerazione sulla necessità di trovare l'intesa più larga possibile.

Abbiamo precisato di nuovo che possono convenzionarsi, sapete che noi siamo stati un anno fermi ma veniva ricordato prima, per trovare un'intesa con il comune capoluogo e con altri comuni. Questo al momento non è stato possibile, noi procediamo, però è sempre possibile per i comuni della Provincia e per altri enti di convenzionarsi per l'uso del difensore civico. E poi all'articolo 8 sono state riportate appunto quelle questioni che formarono, che erano in parte anche della proposta Bardelli e che formarono oggetto della nostra discussione di ieri. Sul fatto dell'avvalersi degli uffici io l'ho integrato con "qualora lo ritenga opportuno", lo deve valutare il difensore civico, ci deve essere anche il caso in cui con l'ufficio legale c'è un conflitto di interesse, perché l'ufficio legale svolge bene il suo compito se difende gli interessi della Provincia nell'ambito della legge. Non sempre questo può essere esattamente concorde con l'interesse che invece in quel momento tutela il difensore civico. E poi il comma aggiunto: "il difensore civico può avvalersi della collaborazione della Consigliera Provinciale di Parità, del centro antidiscriminazione della Provincia, la

Commissione Provinciale per gli espropri nonché di tutti gli altri istituti che svolgono funzioni di tutela dei cittadini e di garanzie e imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Promuove, d'intesa con il Presidente del Consiglio Provinciale forme di collaborazione del Difensore Civico Regionale” era poi questa una proposta del Capogruppo Franchini e con gli altri difensori civici. Rammento infine - e questo conferma il regolamento - che abbiamo deciso di ridurre la indennità del difensore civico del 30%. Quindi rispetto al 100% che era prima diventa del 70%.

Ci sono interventi sull'argomento? Inviterei i consiglieri a rientrare nei banchi. Prego Franchini, fuori microfono. Dunque, l'emanazione del bando, intanto noi approviamo il regolamento che chiaramente però - e specifico - e espressamente detto nella deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quando entra in vigore lo statuto, cioè lo Statuto entra in vigore il 31 luglio e l'entrata in vigore è dell'1 agosto.

Teoricamente il Presidente del consiglio, avvalendosi degli uffici, potrebbe emanare il bando anche il 2 agosto. Naturalmente ma sono stato esplicito su questo, io sui bandi emanati l'1 agosto non sono mai stato d'accordo ma nessuno di noi. Quindi presumibilmente nella terza decade di agosto in modo da fare entrare nei 30 giorni gli ultimi giorni di agosto ed una parte notevole del mese di settembre, perché pubblicarlo dall'1 al 30 agosto francamente sarebbe assolutamente inopportuno. 30 giorni sì, in cui gli interessati possono presentare le domande allegando tutto quello che serve. E' abbastanza precisa la normativa e quindi non dovremmo avere questioni su quello. In ogni caso è previsto dal regolamento che venga pubblicato sul sito internet, comunque anche ai capigruppo consiliare. A tutti i consiglieri poi si dà.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Marco Giunti

**IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE**  
D.ssa Manuela Nunziati

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Rep. Del Messo Provinciale N. 99*

*La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000*

*Pistoia, lì 23 Luglio 2008*

**per il Segretario Generale**  
**IL MESSO PROVINCIALE**  
Stefano Lippi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il*

*a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000*

*Pistoia, lì*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---